

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2474

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, ANIASI, BALZAMO, PIRO, CRESCO, SALERNO,
FERRARI MARTE**

Presentata il 24 gennaio 1985

Delega al Governo per il definitivo riassetto della pensionistica di guerra mediante la emanazione di disposizioni atte a realizzare l'introduzione di criteri perequativi e la rideterminazione dei trattamenti economici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Più volte in tema di pensionistica di guerra, il Parlamento ha adottato provvedimenti finalizzati al « definitivo » riassetto della materia, l'ultimo dei quali è quello distinto dalla legge n. 533 del 1981 che ha dato poi luogo all'emissione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Ma la definitività sopra accennata non può dirsi conseguita essendo venuto meno il presupposto fondamentale della stessa e cioè la realizzazione di quell'equo ed organico riordinamento delle pensioni di guerra la cui normativa, malgrado l'introduzione di alcuni principi innovatori, presenta tuttora notevoli carenze in specie per quanto attiene ai trattamenti economici dei congiunti dei caduti.

Sono infatti mancati quei recuperi di natura giuridica ed economica che avrebbero consentito di pervenire ad una legislazione più giusta, più umana, ed in quanto tale, più vicina agli allineamenti pensionistici indiretti a livello europeo ed extraeuropeo, e ciò, mentre si sono verificati, certamente in assoluta buona fede, maggiori approfondimenti delle sperequazioni precedentemente esistenti.

È questo il caso dell'istituzione dell'assegno di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, con il quale si è operata un'assurda distinzione nell'ambito della categoria delle vedove di guerra, privilegiando senza alcun valido supporto giuridico ed equitativo, una minima parte delle vedove stesse.

Ciò ha determinato notevole disappunto e comprensibile amarezza ed ha tolto credibilità alla conclamata volontà espressa da ogni parte politica di risolvere sollecitamente e concretamente l'annoso problema delle pensioni di guerra.

Inoltre, lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ha mantenuto nella legislazione che avrebbe dovuto definitivamente riordinare alcuni istituti evidentemente contrastanti con l'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 815.

Tale articolo, infatti, stabilisce che la pensione di guerra ha natura risarcitoria, oltre che di doverosa solidarietà, sia per la perdita dell'integrità fisica sia, in caso di morte, per gli effetti che da detto evento sono derivanti ai congiunti superstiti.

Da tale fondamentale principio che conferisce alla pensionistica di guerra la caratteristica di corpo legislativo a sé stante, traggono origine e motivazione tutte le modificazioni e innovazioni contenute nella presente proposta di legge.

Tra esse, la prima si riferisce al conseguimento di un reale adeguamento delle pensioni di guerra alle variazioni del costo della vita; e ciò, previa rideterminazione del trattamento pensionistico base, verrebbe reso possibile ragguagliando lo adeguamento in questione al tasso degli aumenti salariali fissato dal Governo, per ciascun anno a cominciare da quello corrente.

È risultato, infatti, che la soluzione prevista al riguardo dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 non sia concretamente sufficiente a salvaguardare nel tempo, mantenendolo costante, il valore reale in termini economici delle pensioni di guerra.

Va ricordato in proposito che in base al meccanismo introdotto dall'articolo 75 del testo unico del 1978, le pensioni di guerra hanno fruito per gli anni 1982-1983 di un aumento limitato all'11 per cento dei trattamenti economici percepiti dagli interessati e ciò a fronte degli indici di svalutazione che secondo i dati ISTAT sono stati pari al 22 per cento per il 1981,

al 16,4 per cento nel 1982 e al 15 per cento nel 1983.

Pertanto a complemento della logica iniqua sopra indicata, i pensionati di guerra, e particolarmente i congiunti dei caduti che sono titolari di trattamenti economici definibili di « privilegiata miseria », come dimostrano le cifre corrispondenti alle tabelle pensionistiche G, I, M, O ed S dagli stessi fruiti, hanno subito i negativi effetti del fenomeno inflazionistico che ha ridotto vieppiù il valore d'acquisto delle pensioni medesime.

Di qui la necessità di rivedere il meccanismo economico attualmente vigente in ossequio al richiamato principio del risarcimento del danno eliminando nel contempo le differenze di trattamento economico che si verificano presentemente nell'ambito di una medesima categoria.

Strettamente connessa con il carattere risarcitorio della pensione di guerra è anche la proposta abrogazione della vigente legislazione di tutte quelle norme che subordinano alle condizioni di reddito e a rapporti di lavoro del soggetto la concessione di assegni pensionistici o che sanciscono la incumulabilità tra la pensione di guerra e la pensione sociale.

Particolarmente urgente si presenta, inoltre, la necessità di rideterminare i trattamenti alle vedove e agli orfani di guerra eliminando, come già accennato, ogni differenza di trattamento economico tra soggetti della stessa categoria determinata solo in ragione del momento in cui si è verificata la morte del coniuge e del padre rispetto all'insorgenza della menomazione o dell'infermità di guerra.

L'iniqua norma di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 ha privilegiato senza alcun valido supporto giuridico ed equitativo una minima parte delle vedove ed orfani di guerra operando una discriminante ed odiosa disparità nella stessa condizione di tali soggetti di diritto.

Ciò in quanto, in linea di principio, i decessi per causa di guerra non possono essere valutati diversamente a seconda se la morte di ciascun soggetto sia stata immediata ovvero differita nel tempo, né può

darsi luogo alla costituzione di due distinte categorie di vedove di guerra una delle quali meritevole di maggiore considerazione.

Il problema di un possibile recupero dell'ipotetico reddito di lavoro in relazione alla eventuale rinuncia a qualsiasi attività produttiva per le esigenze assistenziali del coniuge o dei figli affetti da gravi minorazioni, può e deve essere risolto senza peraltro sconvolgere i principi morali, umani e giuridici della pensionistica di guerra.

Ed a tale soluzione sembra possa pervenirsi con il riconoscimento a tutte le vedove di guerra di un assegno di integrazione speciale, da determinarsi in base al trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti, erogabile al verificarsi delle particolari condizioni sopra indicate.

Inoltre, criteri di equità e di coerenza impongono di inserire espressamente nelle norme di rideterminazione delle pensioni base indirette e di reversibilità, il riferimento percentuale con il quale le pensioni stesse sono riferite in termini di definitività presente e futura al trattamento economico corrisposto all'invalido di prima categoria per le tabelle G, I, M, O ed S ed agli invalidi dalla seconda all'ottava categoria per le tabelle L ed N.

Per quanto particolarmente attiene alla condizione economica dei grandi invalidi di guerra, il superamento di determinate carenze dell'attuale legislazione può essere assicurato mediante:

a) la rivalutazione degli importi degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, allo scopo di attuare il pieno risarcimento per le più gravi mutilazioni e infermità tenuto conto delle molteplici difficoltà di ordine pratico che da esse derivano; ed istituzione di un assegno speciale, a titolo di integrazione della super-

invalidità a risarcimento della perdita delle capacità espressivo-ricettive-sensoriali;

b) la revisione e la rideterminazione degli assegni per cumulo di infermità in relazione agli importi previsti per le medesime infermità considerate a sé stanti;

c) l'istituzione di un apposito assegno per il maggior danno derivante dalla perdita totale o parziale di funzione organica avente rapporto sinergico o che svolga funzione vicariante rispetto ad una superinvalidità della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981;

d) la rideterminazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, allo scopo di assicurare nei confronti degli invalidi dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla suddetta tabella E la rispondenza della detta indennità agli effettivi costi da sostenere per un'assistenza continuativa e specialistica in relazione alle peculiarità delle diverse invalidità di guerra.

Onorevoli colleghi, le suesposte motivazioni portate a sostegno delle proposte integrazioni e rideterminazioni dei trattamenti pensionistici di guerra da comprendere in una ulteriore delega al Governo, evidenziano l'esistenza di profonde ragioni morali, sociali e giuridiche che sollecitano la revisione della materia per pervenire a quel definitivo riassetto della stessa secondo l'impegno da tempo assunto dal Parlamento senza peraltro disattendere le legittime aspettative delle categorie interessate verso le quali la collettività ha assunto un debito di riconoscenza che va onorato senza riserve e senza ulteriori tergiversazioni la cui esistenza dopo quasi 40 anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale ha finora squalificato l'Italia agli occhi del mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1985, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare criteri perequativi e migliorativi nella pensionistica di guerra atti a pervenire all'effettivo e definitivo riassetto della stessa materia.

Le norme delegate devono conseguire i seguenti fondamentali obiettivi:

1) realizzazione dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra alle variazioni del costo della vita, in modo che sia salvaguardato costantemente il potere di acquisto dei medesimi mediante la piena adozione dei criteri sanciti con l'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive integrazioni e modificazioni;

2) rideterminazione degli importi di cui alle tabelle C, G, I, L, M, N, ed S annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, previa parificazione del trattamento pensionistico base di prima categoria alla retribuzione media corrisposta ai dipendenti dell'industria. L'elevazione degli importi di cui alle tabelle citate deve essere attuata in ragione di un rapporto percentuale riferito al rideterminato trattamento pensionistico di prima categoria, stabilito come segue: vedove ed orfani di cui alla tabella G, 75 per cento; orfani di cui alla tabella I, 30 per cento; genitori di cui alla tabella M, 50 per cento; genitori di cui alla tabella S, 48 per cento; collaterali di cui alla tabella M, 40 per cento. Per quanto riguarda le vedove ed orfani di cui alla tabella N e gli orfani di cui alla tabella L, il relativo trattamento è fissato ri-

spettivamente nel 60 per cento e nel 30 per cento dell'ammontare delle pensioni dalla seconda all'ottava categoria fruita in vita dal defunto invalido anch'esse rivalutate in relazione alla rideterminata pensione base di prima categoria;

3) rivalutazione degli importi degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, mediante istituzione di un assegno speciale a titolo di integrazione della superinvalidità a risarcimento della perdita totale delle capacità espressivo-ricettive-sensoriali;

4) revisione e rideterminazione degli assegni per un cumulo di infermità in misura superiore agli importi previsti per le medesime infermità considerate a sé stanti;

5) riconoscimento del diritto al risarcimento per il maggior danno causato dalla perdita totale o parziale di funzione organica avente rapporto sinergico o che svolga funzione vicariante rispetto ad una superinvalidità della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, mediante la istituzione di un apposito assegno;

6) rideterminazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, allo scopo di garantire la rispondenza di detta indennità agli effettivi costi da sostenere per un'assistenza continuativa e specialistica in relazione alle peculiarità delle diverse invalidità di guerra;

7) riconoscimento del diritto delle vedove di guerra ed equiparate tali ad un ulteriore trattamento compensativo nel caso di mancata acquisizione di reddito di

lavoro per comprovate esigenze di personali prestazioni assistenziali nei confronti del marito invalido di guerra con assegno di superinvalidità o del figlio orfano di guerra affetto da gravi infermità fisiche, psichiche e sensoriali, congenite od acquisite, in misura corrispondente ad invalidità del 100 per cento;

8) revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai principi stabiliti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che definisce la natura delle pensioni di guerra;

9) introduzione nella legislazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, di normative intese a disciplinare i diritti degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti non strettamente pensionistici.

ART. 2.

(Snellimento delle procedure).

I benefici da accordarsi in relazione alle norme delegate di cui alla presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1984 e possono essere attribuiti in tre esercizi finanziari.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.